



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 5 DEL 21-04-2017**

Registro Generale n. 37

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 5 DEL 21-04-2017

Ufficio: URBANISTICA

**Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, AI SENSI DEL'ART. 31, COMMA 4
BIS, DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001. DITTA F.LLI CANDIANO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di aprile, il Responsabile del servizio
Santacroce Giuseppe

PREMESSO che con ordinanza n. **100** del **19.10.2016**, notificata in data **21.10.2016**, veniva ingiunta alla società "F.lli Candiano S.S. Società Agricola, nella qualità di trasgressore e affittuaria, ed all' ESSAP "Giuseppina Leggio Sipione", nella qualità di proprietaria del fondo interessato, di provvedere entro gg. 90 (novanta) alla rimozione dei manufatti installati in assenza di titoli autorizzativi, sul fondo ubicato in c.da Rizzarelli, esteso complessivamente mq 174.000 circa, posto in prossimità del centro abitato, consistenti nell'installazione di impianti per attività produttiva intensiva comportanti la trasformazione del territorio, costituiti da circa 300 (trecento) manufatti di notevole ampiezza, adibiti a tunnels / serra con annessi impianti di fertilizzazione, irrigazione e distribuzione di antiparassitari, come meglio descritto nella predetta Ordinanza n. 100/2016. L'area inoltre è stata interessata dalla realizzazione di opere di captazione idraulica e regimazione delle acque meteoriche con sversamento canalizzato nel torrente Ristallo/ Masicugno ed inoltre ricade in zona P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico). In ultimo la realizzazione di una platea / passarella in cls. per lo scavalco di detti canali;

VISTO il verbale n. 16 dell'1.3.2017 di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire entro il termine assegnato di gg. 90 (novanta), registrato al Prot. Gen. n. 5934/2017;

PRESO ATTO che i destinatari sono i sigg:

- **Candiano Sebastiano**, nato a **Modica (Rg)** il **31/10/1982** e residente in Rosolini (Sr) in via G. Prezzolini s.n. (C.F. CNDST82R31F258K) in qualità di rappresentante della società denominata "F.lli Candiano S.S. Società Agricola", con sede legale in Rosolini (Sr) in via G. Prezzolini s.n.;
- **Di Martino Giuseppe**, nato a **Pachino (Sr)** il **02.06.1955** ed ivi residente in via **dei Gelsomini**, 6 (C.F. DMR GPP 55 H 02 G 211Z) in qualità presidente e legale rappresentante dell' Ente Morale ESSAP denominata

“Giuseppina Leggio Sipione” con sede legale in Rosolini (Sr) via G. Meli n. 54, giusto Decreto Assessoriale n. 2111/S7 del 26.10.2012;

TENUTO CONTO che :

- il D.L. n. 133 del 12.09.2014 “sblocca Italia” è stato convertito dalla Legge n. 164 dell’ 11.11.2014, la quale all’art. 17, comma 1 lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, modificato l’art. 31 rubricato “ *interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*” del D.P.R. n. 380/2001 e che la modifica consiste nell’aggiunta al precitato art. 31 di tre commi: 4-bis, 4-ter, 4-quater;

- la Circolare A.R.T.A. n. 3/2015 della Regione Siciliana, avente ad oggetto: “Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall’art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - “ Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite”, che chiarisce l’applicabilità in Sicilia dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per effetto del sistema del rinvio dinamico;

- il comma 4-bis prevede che, constatata l’inottemperanza del privato all’ingiunzione di demolizione, “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”;

- il comma 4-ter stabilisce che “i proventi delle sanzioni spettano ai comuni e sono destinati esclusi-vamente alla demolizione e rimessa in pristino degli abusi nonché all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.”;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii “Testo Unico della Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e le relative determinazioni Sindicali di incarico ai responsabili si Settore;

CONSIDERATO che l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del DPR n. 380/2001 e dell’art. 13 della L.R. n. 23/2004, per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un’attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla Pubblica Amministrazione;

PER TANTO

Constata l’inottemperanza dell’Ordinanza n. 100/2016;

Visto l’art. 13 della Legge Regionale n. 23 del 21.10.2004, che dispone sulla “vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale”;

Ritenuto di doversi irrogare, per gli effetti dell’art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell’art. 13 della L.R. n. 23/2004, di importo compreso tra duemila euro e ventimila euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste delle norme vigenti e nel caso in argomento ricorre la circostanza di area soggetta a rischio idrogeologico elevato e quindi sempre irrogata nella misura massima, pari a 20.000 euro.

DISPONE

Per le motivazioni suindicate, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell’art. 13 della L.R. n. 23/2004, pari alla soglia massima di € 20.000(ventimila), essendo interessata area soggetta a rischio idrogeologico elevato;

INGIUNGE

ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 il pagamento della misura massima della sanzione amministrativa dell’importo di € 20.000 (ventimila/00euro) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dall’avvenuta notifica della presente, al Sig. **Candiano Sebastiano**, nato a **Modica** (Rg) il **31/10/1982** s.n. (C.F. CNDST82R31F258K) in qualità di rappresentante della società denominata “**F.Ili Candiano S.S. Società Agricola**”, con sede legale in **Rosolini** (Sr) in **via G. Prezzolini** s.n..

AVVERTE

che non ottemperando al pagamento della predetta sanzione amministrativa entro il termine assegnato, si procederà alla riscossione coattiva ed alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10, che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Che il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;
- Che Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Adamo;
- Che l'Ufficio competente è : X° Settore, - Urbanistica, S.U.E. e Gest. Patrimonio, via Sipione n. 79, 1° piano;

DISPONE INOLTRE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza ovvero per quanto di competenza:

- all' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di Palermo, mediante A/R;
- alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
- al Comando di polizia Municipale;
- all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza conseguenti le disposizioni del comma 4 ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, sopra riportato;

Che il presente provvedimento sia notificato:

- al Sig. **Candiano Sebastiano**, nato a Modica (Rg) il 31/10/1982 s.n. (C.F. CNDST82R31F258K) in qualità di rappresentante della società denominata "**F.Ili Candiano S.S. Società Agricola**", con sede legale in **Rosolini** (Sr) in **via G. Prezzolini s.n.**;

INFORMA

Che è possibile effettuare il pagamento della sanzione mediante la seguente modalità:

- Bonifico Bancario intestato al Comune di Rosolini, presso: Credito Cooperativo di Pachino
agenzia di Rosolini, avente le seguenti coordinate bancarie e/o IBAN IT 71 G 08713
84770 000000001015;

indicando nella causale "*sanzione art. 31 comma 4 bis – Ordinanza n. / del 2017*", (avendo cura di riportare il numero della presente ordinanza);

Rosolini li 21.04.2017

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Marco Adamo)

Il Responsabile del X° Settore
geom. Giuseppe Santacroce

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Santacroce Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2017 al 06-05-2017

Lì 21-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Segretario Generale

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Santacroce Giuseppe